

La Commissione di gara tra continuità e legittimità: la sentenza TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 462 e il principio del *tempus regit actum*

Di Riccardo Renzi

La sentenza n. 462/2025 della Sezione I del TAR Abruzzo (L'Aquila) rappresenta un importante contributo all'interpretazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con particolare riferimento alla legittimità della composizione della commissione giudicatrice. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla presunta illegittimità della riconvocazione della commissione in seguito al collocamento in quiescenza di uno dei suoi componenti, ha affermato che tale sopravvenienza non impone la sostituzione del commissario, poiché la valutazione della legittimità deve riferirsi al momento della nomina, secondo il principio del *tempus regit actum*. La decisione riafferma la natura tecnica e non politica delle commissioni di gara, tutelando la continuità dell'azione amministrativa e il principio di economicità, e delimita l'ambito di applicazione dei vincoli previsti dall'art. 93 del Codice, nonché dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 in materia di incarichi ai pensionati.

La sentenza del TAR Abruzzo, L'Aquila, 23 ottobre 2025, n. 462, si inserisce in un quadro giurisprudenziale volto a bilanciare due principi cardine dell'azione amministrativa: da un lato, la garanzia di imparzialità e competenza tecnica degli organi di valutazione delle offerte; dall'altro, la necessità di assicurare la continuità e l'efficienza del procedimento di gara, evitando interruzioni e oneri superflui per la stazione appaltante.

Il caso trae origine dall'impugnazione, da parte di un operatore economico, dell'aggiudicazione di un appalto regionale per il servizio di supporto e controllo della qualità del servizio di elisoccorso. Il ricorrente contestava la legittimità della riconvocazione della medesima commissione giudicatrice, in quanto uno dei suoi membri, dipendente pubblico al momento della nomina, era nel frattempo stato collocato in quiescenza. Secondo il ricorrente, tale mutamento di status avrebbe comportato l'obbligo di ricostituire l'organo collegiale, in applicazione del disposto dell'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che prescrive la composizione della commissione da parte di dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni

beneficiarie, in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali.

Il Tribunale respinge questa impostazione, chiarendo che la cessazione del rapporto di pubblico impiego non incide né sull'imparzialità né sulla competenza tecnica del commissario, trattandosi di qualità personali che non vengono meno con la pensione. La commissione di gara, qualificata come organo tecnico e temporaneo della stazione appaltante, è infatti deputata a svolgere un'attività valutativa fondata sulla discrezionalità tecnica, la quale, in sede giurisdizionale, può essere sindacata solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

L'elemento centrale della pronuncia risiede nel richiamo al **principio del *tempus regit actum***. Il TAR osserva che la legittimità della composizione della commissione deve essere valutata con riferimento al momento della sua nomina. In tale momento, il componente era regolarmente in servizio e pienamente legittimato a far parte dell'organo. Eventuali mutamenti successivi – quali il collocamento in quiescenza – non hanno effetto retroattivo e non incidono sulla validità dell'atto costitutivo, salvo che non intervengano specifici divieti di legge o valutazioni discrezionali della stazione appaltante circa l'opportunità di una sostituzione.

Il Tribunale si sofferma, inoltre, sull'interpretazione sistematica dell'art. 93, comma 6, del Codice, secondo cui la medesima commissione può essere riconvocata in caso di rinnovo del procedimento di gara, salvo che l'annullamento dell'aggiudicazione sia derivato da un vizio nella sua composizione. Tale disposizione introduce un principio di tendenziale immutabilità della commissione, in coerenza con il **principio di economicità** e di buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 1 della legge n. 241/1990. La sostituzione dei membri, dunque, non costituisce un obbligo automatico, ma una facoltà motivata della stazione appaltante, da esercitarsi solo quando la prosecuzione con la stessa composizione possa compromettere l'imparzialità o l'efficienza delle operazioni.

Il TAR sottolinea altresì che l'incarico di componente di una commissione di gara non rientra tra quelli vietati ai pensionati ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, disposizione che limita l'attribuzione di incarichi retribuiti a soggetti già collocati in quiescenza ma non preclude la possibilità, in assenza di compensi o con compensi

simbolici, di proseguire attività di natura tecnico-consultiva. Tale interpretazione evita di restringere eccessivamente la disponibilità di competenze specialistiche, che spesso costituiscono una risorsa preziosa per l'amministrazione, soprattutto nei settori ad alta complessità tecnica.

L'argomentazione del Tribunale si muove, dunque, lungo una linea di equilibrio. Da un lato, ribadisce la necessità di rispettare la ratio dell'art. 93 del Codice, che mira a garantire la professionalità e la trasparenza delle commissioni giudicatrici. Dall'altro, evita interpretazioni formalistiche che finirebbero per paralizzare l'attività amministrativa e aumentare il rischio di contenzioso. L'approccio del TAR appare coerente con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto l'ampio margine di discrezionalità dell'amministrazione nella nomina e nella riconvocazione delle commissioni di gara, purché rispettati i criteri di competenza, imparzialità e coerenza procedimentale.

La decisione offre anche uno spunto di riflessione più ampio sulla natura della **discrezionalità tecnica** nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. Essa conferma che la valutazione delle offerte da parte della commissione non costituisce un mero atto esecutivo, ma un'attività qualificata di giudizio, in cui il sapere tecnico e l'esperienza professionale prevalgono su considerazioni di carattere burocratico. In tale prospettiva, l'esperienza maturata da un funzionario, anche dopo il collocamento in pensione, non solo non si esaurisce, ma può costituire un elemento di garanzia per la qualità della valutazione.

In conclusione, la sentenza del TAR Abruzzo del 2025 riafferma principi di notevole rilievo sistematico: la valutazione della legittimità degli organi amministrativi alla luce del *tempus regit actum*; la centralità della continuità e dell'efficienza nella gestione delle gare pubbliche; la natura tecnico-consultiva delle commissioni giudicatrici, che sfugge alla rigida applicazione di vincoli formali pensati per altre tipologie di incarichi. Essa si pone, pertanto, come un significativo precedente interpretativo nell'applicazione del d.lgs. n. 36/2023, consolidando una visione funzionale e non meramente formalistica del diritto amministrativo dei contratti pubblici.

11 novembre 2025, per www.italiaiur.it

